

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI TUTELA DELLE
PERSONE CHE SEGNALANO ILLECITI
(WHISTLEBLOWER)**

Decreto Direttore Generale n. 634 del 14/7/2023

Sommario

1.	SCOPO DELLE LINEE GUIDA	3
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2.1.	<i>Soggetti che possono effettuare segnalazioni.</i>	3
2.3.	<i>Oggetto della segnalazione</i>	3
3.	Modalità di segnalazione	5
3.1.	<i>In forma scritta attraverso la piattaforma online</i>	5
3.2.	<i>In forma scritta attraverso altri canali</i>	5
3.3.	<i>In forma orale</i>	6
3.4.	<i>Segnalazioni anonime</i>	6
4.1.	<i>Fasi dell'istruttoria</i>	7
4.2.	<i>Esiti dell'istruttoria</i>	7
4.3.	<i>Potere sostitutivo</i>	8
5.	Misure di tutela della riservatezza del segnalante	8
5.1.	<i>Trattamento dei dati identificativi del segnalante nei rapporti con terzi soggetti</i>	8
5.2.	<i>Sottrazione all'accesso</i>	9
5.3.	<i>Tutela della riservatezza del segnalato</i>	9

1. SCOPO DELLE LINEE GUIDA

La presente disciplina si prefigge lo scopo di:

- a) delineare la procedura attraverso la quale è possibile segnalare condotte illecite all'organo interno all'Amministrazione a ciò preposto, ossia il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (di seguito "RPCT");
- b) fornire alcuni chiarimenti in ordine alla terminologia utilizzata dalla normativa in materia di whistleblowing, al fine di favorirne la conoscenza da parte degli interessati;
- c) descrivere l'iter di gestione della segnalazione da parte del RPCT.

In attuazione del Decreto legislativo n.24/2023 (di seguito "decreto").

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Soggetti che possono effettuare segnalazioni.

Possono presentare segnalazioni al RPCT di PoliS-Lombardia i soggetti di seguito indicati:

1. i dipendenti di PoliS-Lombardia;
2. i collaboratori e consulenti di PoliS-Lombardia;
3. i lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che, forniscono beni o servizi in favore di PoliS-Lombardia;
4. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso PoliS-Lombardia.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico

2.2. Destinatario della segnalazione

All'interno dell'Istituto, destinatario della segnalazione è il RPCT.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT o attraverso un canale diverso da quelli indicato al paragrafo 3, la segnalazione deve essere trasmessa al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

2.3. Oggetto della segnalazione

Oggetto di segnalazione sono gli illeciti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica:

- Violazioni del diritto nazionale

- Illeciti civili
- Illeciti amministrativi
- Illeciti penali
- Illeciti contabili
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
- Violazioni del diritto dell'UE:
 - a. Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3).
 - b. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)
 - c. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5).
 - d. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

È opportuno che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e abbia come oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante (e non riferiti da altri).

È importante indicare chiaramente che si tratta di segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la identità e beneficiare delle tutele previste per i casi di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

NON possono essere oggetto di segnalazione, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 art. 1 c. 2:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Si rammenta che per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia ai sensi del combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del Codice penale, la segnalazione indirizzata al RPCT non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria.

3. Modalità di segnalazione

3.1. In forma scritta attraverso la piattaforma online

PoliS-Lombardia mette a disposizione una piattaforma informatica attivata nell'ambito del progetto WhistleblowingPA, promosso da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions, che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale. Questo strumento consente anche il dialogo tra segnalante e RPCT.

Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo web: <https://polislombardia.whistleblowing.it/>

La segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario ed è ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT), che la gestisce mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante.

Nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno.

La tutela dell'anonimato è garantita.

3.2. In forma scritta attraverso altri canali

La segnalazione può anche essere inviata al RPCT di PoliS-Lombardia, anche tramite i seguenti canali:

- a. servizio postale ordinario;
- b. raccomandata con ricevuta di ritorno

Per poter usufruire della garanzia della riservatezza dei dati personali è necessario che la segnalazione venga inserita in **due buste chiuse**:

- **la prima busta** con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- **la seconda busta** con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una **terza busta chiusa** che rechi all'esterno la dicitura *“riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”*; che sarà consegnata direttamente al RPCT.

La segnalazione può anche essere consegnata *brevi manu* al RPCT stesso.

Nella sezione dedicata del sito istituzionale è presente il modulo di segnalazione.

3.3. In forma orale

La segnalazione può essere effettuata anche telefonando al numero **02.6750.7333** .

Trattasi di una linea telefonica dedicata cui risponde una segreteria telefonica che registrerà la comunicazione del segnalante.

Il segnalante effettua la segnalazione indicando tutti gli elementi essenziali riportati nel modulo di segnalazione, indicando chiaramente il proprio nome e cognome e un recapito telefonico o indirizzo cui effettuare i dovuti riscontri.

La linea telefonica è gestita dal RPCT , che accedere alla telefonata digitando apposita password di accesso.

Lo strumento della linea telefonica dedicata, con registrazione in segreteria telefonica, può essere utilizzato anche per chiedere un appuntamento per un incontro diretto con il RPCT; in questo caso, si redige un verbale della segnalazione orale, che dovrà essere controfirmato dal segnalante.

3.4. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Ove circostanziate, le segnalazioni anonime sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive. Qualora l'Istituto riceva segnalazioni anonime attraverso i canali interni, è tenuto a registrarle e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data della loro ricezione, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto

denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

4. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL RPCT

Ai sensi dell'art.5 del D.lgs n. 24/2023, il RPCT

- rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento, entro sette giorni dalla data di ricezione,
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante
- può richiedere integrazioni.

L'RPCT fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi.

4.1. Fasi dell'istruttoria

L'attività istruttoria che il RPCT è tenuto a compiere si articola in due fasi:

1. **una prima fase di valutazione dell'ammissibilità della segnalazione:** in tale fase il RPCT valuta la sussistenza dei requisiti essenziali concernenti il soggetto segnalante e l'oggetto della segnalazione, ai fini dell'avvio dell'istruttoria;
2. **una seconda fase, eventuale, di istruttoria interna** sui fatti o sulle condotte segnalate, subordinata al riconoscimento dell'ammissibilità della segnalazione. In tale fase il RPCT svolge un'attività di verifica e di analisi della segnalazione, compiendo ogni atto istruttorio utile alla più sollecita ed efficace definizione del procedimento, anche mediante l'acquisizione di atti e documenti da altri uffici dell'Istituto, la richiesta del relativo supporto, il coinvolgimento di terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. In tale fase il RPCT può inoltre chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale informatico o di persona.

4.2. Esiti dell'istruttoria

Il RPCT dispone l'archiviazione con adeguata motivazione:

- a) qualora, a seguito dell'attività svolta, ravvisi elementi di manifesta infondatezza o improcedibilità della segnalazione;
- b) qualora la segnalazione concerna rivendicazioni a carattere esclusivamente personale o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, ovvero all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, prive di impatti per l'integrità dell'Istituto.

Qualora invece ritenga fondato il fatto segnalato, il RPCT trasmette una relazione di risultanze istruttorie, avendo cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, a seconda della competenza:

- all'Ufficio per i procedimenti disciplinari;

- alla Procura della Repubblica, qualora dalle risultanze istruttorie emergano profili di rilevanza penale;
- alla Procura della Corte dei Conti, dalle risultanze istruttorie emergano gli elementi propri della responsabilità erariale;
- ad altre autorità esterne competenti in relazione all'esito della attività istruttoria svolta.

Degli esiti degli accertamenti è data informazione al segnalante entro tre mesi

4.3. Potere sostitutivo

Laddove lo stesso RPCT sia coinvolto nella segnalazione ovvero ravvisi un potenziale conflitto di interessi comunica l'astensione al Direttore Generale ai fini delle opportune valutazioni, secondo le previsioni dell'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

5. Misure di tutela della riservatezza del segnalante

5.1. Trattamento dei dati identificativi del segnalante nei rapporti con terzi soggetti

Quando, per ragioni istruttorie, altri uffici, all'interno dell'amministrazione, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione, o della documentazione ad essa allegata, non deve essere rivelata l'identità del segnalante. Il RPCT provvede ad espungere i dati identificativi del segnalante e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso.

Quando provvede alla trasmissione della segnalazione o delle risultanze istruttorie all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o ad altro ente, il RPCT evidenzia che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza.

Il RPCT, inoltre, comunica al whistleblower le Autorità esterne alle quali la segnalazione sia stata trasmessa. Detti soggetti trattano i dati nello svolgimento di propri compiti istituzionali e, dunque, in qualità di titolari del trattamento.

Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante l'amministrazione può procedere a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 D.Lgs 24/2023.

L'obbligo di tutelare la riservatezza impone che un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso della stessa.

Qualora il RPCT debba avvalersi di personale di PoliS Lombardia ai fini dell'istruttoria, tale personale - che comunque non può avere conoscenza dell'identità del segnalante - è autorizzato al trattamento dei dati in relazione a detta attività e, di conseguenza, deve attenersi al rispetto delle istruzioni impartite nell'atto di nomina, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente fornite dal RPCT.

Ai sensi dell'art.1, c. 14, della legge n. 190/2012, la violazione da parte di dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT, ivi compresa la tutela del whistleblower anche dal punto di vista della riservatezza, è sanzionabile sotto il profilo disciplinare. A tal proposito si rinvia anche alle indicazioni contenute nel Codice di comportamento di PoliS-Lombardia.

5.2. Sottrazione all'accesso.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché all'accesso civico, dagli art. 5 e seguenti del D.Lgs 33/2013.

5.3. Tutela della riservatezza del segnalato

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato. Ciò al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito. Pertanto, conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, fin dalla fase di ricezione della segnalazione, il RPCT cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile).

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.